

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANINETTI

Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995

Presentata il 9 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a porre rimedio ad una situazione di anomalia e di sperequazione sussistente a carico di un congruo numero di ex lavoratori (circa 25.000) del settore postelegrafonico.

La carenza di tutela riguarda quei lavoratori cessati dal servizio nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 1994 fino al 1° ottobre 1995, a cui, per contingenti motivazioni di natura politica, non sono stati estesi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei postelegrafonici stipulato il 26 novembre 1994.

L'articolo 65 di tale contratto ha, infatti, disatteso il principio della vigenza contrattuale in base al quale gli aumenti contrattuali corrisposti frazionatamente nell'arco del periodo di vigenza contrattuale devono essere attribuiti sul trattamento di quiescenza anche a coloro che

siano cessati dal servizio anteriormente alla data di effettiva corresponsione dei benefici stessi, purché in servizio all'inizio dello stesso periodo di vigenza del contratto stesso.

Si tenga presente, peraltro, che tale principio è stato affermato nella sentenza della Corte dei conti del 28 settembre 1994 avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Risulta quindi del tutto evidente un inspiegabile trattamento *in pejus* di questi lavoratori, anche in considerazione del fatto che per il periodo successivo (biennio 1996-1997) il suddetto principio della vigenza contrattuale ha trovato piena applicazione.

La questione nel corso degli anni ha dato luogo a vertenze sul piano giudiziario, sia in sede amministrativa che ordinaria, ma a tutt'oggi non ha ancora trovato adeguata soluzione sul piano legislativo, nonostante sia stata portata, anche nel corso della passata legislatura, all'attenzione del Parlamento.

Si tenga, inoltre, presente che attualmente sono oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari alcune proposte di legge volte a porre rimedio all'analogia situazione in cui versano alcuni pensionati delle Ferrovie dello Stato, per cui appare necessario affrontare e risolvere la questione anche in relazione ai pensionati dell'Ente poste. Il non farlo

renderebbe ancora più grave e macroscopica l'iniquità perpetrata nei confronti degli stessi.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, di introdurre una previsione legislativa tesa a procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico, ricomprendente sia la buonuscita che la pensione, che tenga conto degli incrementi retributivi concessi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito del periodo di vigenza del contratto. Si ristabiliranno in tal modo indispensabili condizioni di equità nei confronti di questi lavoratori, essendo doveroso riconoscere quanto loro dovuto di diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale già dipendente della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato « Ente poste italiane » ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1994 e il 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0034290